SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 DICEMBRE 1967

impongono la liquidazione simultanea, a decorrere dalla stessa data, della pensione di vecchiaia concessa in uno Stato membro grazie all'articolo 27 e di un'altra pensione di vecchiaia non ancora maturata in un altro Stato membro oppure maturata in un altro Stato membro la cui legislazione consenta di differirne la liquidazione a richiesta dell'interessato.

Vedi la massima n. 3 della sentenza 9-67, Raccolta, vol. XIII, pag. 270.

4. Il disposto degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, mirando, in conformità agli scopi dell'articolo 51 del trattato, a garantire al lavoratore migrante i vantaggi corrispondenti ai vari periodi assicurativi maturati, non può, salvo espressa deroga conforme agli obiettivi del trattato, essere applicato in modo da privare il lavoratore di vantaggi attribuitigli da una parte della legislazione di uno Stato membro.

La presentazione di una domanda di pensione ad un ente previdenziale di uno Stato membro non implica quindi la rinunzia alle possibilità di scelta offerte ai lavoratori interessati dalle legislazioni degli altri Stati membri. Spetta alle autorità nazionali determinare il momento in cui la scelta va effettuata.

Nel procedimento 11-67

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dal Consiglio di Stato del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra

L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR OUVRIERS

e

IL SIG. MARCEL COUTURE

domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 28 del regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti e dell'articolo 30 del regolamento n. 4 del Consiglio della C.E.E., che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni di detto regolamento n. 3,

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt, presidente,

A. M. Donner, presidente di Sezione,

A. Trabucchi, R. Monaco e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici.

avvocato generale : K. Roemer, cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

Il Couture, nato il 17 luglio 1899, di nazionalità belga e residente in Francia, è stato assicurato come operaio per un

anno in Belgio e per 13 anni in Francia.

Il 5 maggio 1960, pur continuando a lavorare in Francia, presentava una domanda di pensione all'ente previdenziale francese del suo luogo di residenza, e dal 1º ottobre 1960 riscuoteva la quota di pensione dovutagli in Francia in virtù del cumulo dei periodi assicurativi maturati in Belgio e in Francia.

L'Office national des pensions pour ouvriers, ente previdenziale belga, avuta notizia della presentazione della domanda di pensione in Francia, riteneva che il Couture gli avesse chiesto la pensione anticipata e calcolava quindi le spettanze dell'interessato in relazione al complesso dei periodi assicurativi maturati.

Poiché in Belgio la pensione accordata tra i 60 ed i 65 anni viene ridotta del 5 % per ogni anno di anticipo e poiché nel 1960 il Couture aveva 61 anni, la riduzione complessiva risultava del 20 %. Inoltre, la legge belga vieta la corresponsione della pensione a chi continui a svolgere un'attività lavorativa sistematica, e quindi la pensione belga, già ridotta per il fatto che l'ente previdenziale belga aveva creduto di doverla liquidare nel 1960, non veniva corrisposta perché l'interessato continuava a lavorare.

Per di più la pensione belga veniva calcolata pro quota, poiché l'ente belga aveva applicato l'articolo 28, 1 b), del regola-

mento n. 3.

La Commission d'appel spéciale, chiamata a pronunciarsi in merito, il 25 ottobre 1963 decideva che l'atteggiamento dell'ente belga non era giustificato, in quanto il Couture non aveva presentato alcuna domanda di pensione anticipata, mentre questa è rimessa alla discrezione dell'interessato ed è subordinata alla sua espressa richiesta.

L'Office national des pensions pour ouvriers interponeva appello dinanzi alla Commission supérieure des pensions la quale,

il 5 marzo 1965, confermava la decisione della Commission d'appel secondo cui l'interessato non aveva presentato in Belgio alcuna domanda di pensione anticipata alla data del 1º ottobre 1960. La Commission supérieure rilevava inoltre che l'interessato continuava a svolgere un'attività lavorativa e quindi non poteva percepire alcuna prestazione né possedeva i requisiti per riscuotere in Belgio una pensione di vecchiaia, di guisa che andava applicato nei suoi confronti l'articolo 28, 1), lettera f), del regolamento n. 3.

L'Office national des pensions pour ouvriers adiva il Consiglio di Stato con ricorso 20 luglio 1965, chiedendo l'annullamento della decisione di cui sopra. Quest'ultimo giudice, con sentenza 24 marzo 1967, deferiva alla Corte di giustizia le sei seguenti questioni :

Prima questione:

Se il lavoratore che ha maturato successivamente o alternatamente dei periodi di assicurazione secondo la legislazione di due o più Stati membri, e per il quale il cumulo di detti periodi non è necessario onde ottenere il diritto alle prestazioni in alcuno di detti Stati, abbia facoltà di scegliere tra il modo di calcolare previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3 e il modo di calcolare risultante dall'applicazione delle legislazioni a norma delle quali egli ha maturato i periodi di assicurazione, ovvero l'applicabilità a detto lavoratore del primo modo di calcolare escluda l'applicazione del secondo.

Seconda questione:

Se il lavoratore ha la possibilità di scelta di cui alla prima questione e posto che i regolamenti n. 3 e n. 4 non disciplinano le modalità della scelta stessa, come si debba interpretare la domanda di pensione proposta all'ente previdenziale competente di uno solo degli Stati membri e in cui vengano menzionati i periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione di due o più Stati membri. In particolare, se detta domanda debba essere intesa come una rinunzia alla facoltà di chiedere l'applicazione, eventualmente più favorevole, della legislazione di detti Stati, ovvero debba essere interpretata nel senso che essa presuppone in ogni caso l'applicazione del sistema più favorevole.

Terza questione:

In quest'ultima ipotesi, se la domanda si debba necessariamente considerare come regolarmente proposta a ciascun ente nazionale onde ottenere, anziché l'applicazione del sistema pro rata previsto dal regolamento n. 3, le prestazioni eventualmente maggiori previste dalla rispettiva legislazione nazionale.

Quarta questione:

Ove la terza questione venga risolta in senso affermativo, in quale momento debba essere esercitato il diritto di scelta; se il lavoratore possa attendere di sapere con certezza, cioè sino alla definizione dei giudizi sulle impugnazioni o alla scadenza dei termini per l'introduzione delle stesse, quali siano i diritti che gli spettano a norma dell'articolo 28 del regolamento n. 3, da un lato, e a norma delle varie legislazioni nazionali, dall'altro.

Quinta questione:

Ove il lavoratore non abbia la facoltà di scelta di cui alla prima questione, se la domanda di pensione introdotta ai sensi dell'articolo 30, n. 1, del regolamento n. 4, abbia necessariamente ád oggetto le prestazioni che, in uno degli Stati in cui il lavoratore ha maturato dei periodi di assicurazione, sono soggette a riduzione in quanto richieste anticipatamente.

Sesta questione:

Ove il lavoratore non abbia detta facoltà di scelta, se la domanda proposta a norma del sopra menzionato articolo 30, n. 1, abbia necessariamente ad oggetto le prestazioni la cui corresponsione, in uno degli Stati in cui egli ha maturato dei periodi di assicurazione, è subordinata alla rinunzia al lavoro, rinunzia che la legislazione dell'altro Stato non prescrive.

La sentenza 24 marzo 1967 è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 21 aprile 1967. A norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E., sono state invitate a presentare le loro osservazioni le parti nella causa di merito, la Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri. Solo il governo belga, l'Office national des pensions pour ouvriers e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato memorie. Nel corso della fase orale la Commissione delle Comunità europee ha svolto le sue osservazioni il 17 ottobre 1967.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 novembre 1967.

II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte

A — Sulla prima, seconda, terza e quarta questione

Il governo belga rileva che le questioni 2, 3 e 4 sono subordinate e andrebbero risolte solo qualora venisse riconosciuto al lavoratore il diritto di opzione. Il lavoratore non avrebbe facoltà di scegliere tra il sistema di calcolo contemplato dall'articolo 28

del regolamento n. 3 e quello risultante dall'applicazione delle legislazioni a norma delle quali egli ha maturato i periodi assicurativi. Al contrario, la possibilità di applicare il sistema di calcolo di cui all'articolo 28 del regolamento n. 3 escluderebbe

l'applicazione di dette legislazioni.

Il Couture, che possiede i requisiti richiesti sia in Belgio, sia in Francia, non potrebbe chiedere che al suo caso venga applicato l'articolo 28, 1, lettera f), del regolamento n. 3. In forza dell'articolo 28, 4, dello stesso regolamento, l'interessato, mentre può invocare a suo favore le disposizioni del capitolo 3 del regolamento n. 3, intitolato « Vecchiaia e morte (pensioni) », non può pretendere una pensione calcolata in base alle due legislazioni nazionali di cui trattasi ed ogni considerazione in senso contrario renderebbe superflue le disposizioni dell'articolo 28, 3, del regolamento n. 3.

L'Office national des pensions pour ouvriers osserva anzitutto che, secondo la sentenza 100-63, gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 sono applicabili « solo qualora i regolamenti garantiscano agli assicurati delle prestazioni almeno pari al totale di quelle cui, a prescindere dai regolamenti nn. 3 e 130 del Consiglio C.E.E., essi avrebbero diritto a norma delle varie leggi

nazionali ».

La sentenza quindi non dichiarerebbe affatto che gli interessati possono optare, ma affermerebbe solo che l'applicazione degli articoli di cui trattasi, in definitiva, è subordinata ad una condizione, cioè che siano garantite prestazioni almeno pari alla somma di quelle che spetterebbero agli interessati in ciascun paese.

Sarebbe inoltre stata intenzione degli autori dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio della C.E.E. escludere il sistema dell'opzione, giacché il termine compare soltanto negli articoli 14 e 14 bis del regolamento n. 3 e 12 e 13 del regolamento n. 4 e si riferirebbe soltanto alla possibilità di scelta tra l'applicazione della legislazione del luogo di lavoro e l'applicazione della legislazione del paese d'origine (o dell'ultimo paese in cui il lavoratore è stato iscritto alla previdenza sociale).

La Corte non avrebbe avuto intenzione di rimettere in vigore un sistema abrogato e la cui abrogazione non è in contrasto con gli articoli 48-51 del trattato C.E.E. La sentenza 100-63 (Van der Veen) pronunciata il 15 luglio 1964 — per quanto applicabile alla fattispecie, disciplinata dal regime previdenziale belga — dichiarerebbe applicabili in linea di principio i regolamenti nn. 3 e 4.

Solo nell'ipotesi in cui la somma delle prestazioni spettanti agli interessati nei singoli Stati membri in forza della legislazione interna cui sono soggetti, considerata indipendentemente dai regolamenti nn. 3 e 130 del Consiglio della C.E.E. (e tenuto

necessariamente conto delle eventuali norme di diritto interno che vietano il cumulo, implicano una riduzione per le prestazioni anticipate, ecc.) sia superiore all'importo risultante applicando il sistema di calcolo previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3, si dovrebbero sostituire ai regolamenti nn. 3 e 4 le disposizioni delle legislazioni nazionali.

La Commissione osserva innanzitutto, per quanto riguarda il tenore della questione n. 1, che il Consiglio di Stato belga ha prospettato una situazione in cui, per l'acquisto del diritto alle prestazioni, il cumulo non è necessario in alcuno degli Stati membri di cui trattasi. Viceversa, da quanto risulta alla Commissione, il Couture avrebbe maturato in Francia, al 1º aprile 1960, solo 54 trimestri assicurativi.

Con 13 annualità assicurative sarebbe necessario il cumulo, poiché l'articolo 335 del codice francese di previdenza sociale prevede un periodo minimo di 15 anni, cioè 60 trimestri. Il diritto in Francia sarebbe quindi stato acquisito il 1º ottobre 1960, vale a dire sommando i 4 trimestri belgi e i due trimestri supplementari francesi, cioè il 2º e il 3º trimestre del 1960, il che chiarirebbe d'altro canto perché la corresponsione della quota francese sia stata differita al 1º ottobre 1960. In Belgio, al contrario, non è prescritto un periodo minimo ed anche un solo anno di assicurazione (unità di calcolo) è sufficiente per acquistare il diritto ad una pensione proporzionale.

Per quanto riguarda le questioni 1, 2, 3 e 4, la Commissione ritiene che l'assicurato non possa scegliere tra l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 3 e quella delle norme interne, il che svuoterebbe di contenuto le questioni subordinate 2, 3 e 4. Infatti il diritto di opzione contemplato agli articoli 14 e 14 bis del regolamento n. 3 si riferirebbe unicamente ai rapporti fra legislazioni nazionali, restando esclusa qualsiasi scelta che consenta di disapplicare dei regolamenti i quali, a norma dell'articolo 189 del trattato C.E.E., sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Gli enti previdenziali sarebbero comunque obbligati ad adottare un determinato sistema di calcolo per le pensioni di vecchiaia allorché, come dice il Consiglio di Stato nella prima questione, per l'acquisto del diritto alla pensione il cumulo non è necessario in alcuno degli Stati membri interessati.

Infatti, secondo la sentenza 100-63 (Van der Veen) del 15 luglio 1964, l'articolo 28 del regolamento n. 3 non può venire applicato separatamente dall'articolo 27 ed è applicabile solo qualora si tratti dell'acquisto, della conservazione o del ricupero del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 27.

In vista delle particolarità della fattispecie, la Commissione ritiene che effettuare una ripartizione in quote a norma dell'articolo 28 è possibile, poiché è stato necessario il cumulo. Tuttavia, nella situazione prospettata nella prima questione e secondo cui il diritto alla pensione sarebbe acquisito in tutti i paesi di cui trattasi, l'applicazione dell'articolo 28 non sarebbe giustificata, tenuto conto della sentenza 100-63.

Nella fattispecie la pensione belga resterebbe immutata, vi sia o meno ripartizione in quote; il Couture, infatti, in base alla sola legislazione belga, avrebbe diritto ad una pensione strettamente proporzionale alla durata dell'assicurazione e la ripartizione in quote di simile pensione non avrebbe alcuna influenza sul suo ammontare, ma si risolverebbe in una somma pari a quella ottenuta col calcolo diretto.

In sostanza la Commissione ritiene che alle questioni da 1 a 4 si debba rispondere che il regolamento n. 3 non attribuisce al beneficiario la facoltà di scegliere tra l'applicazione del regolamento stesso e l'applicazione delle legislazioni nazionali, il che tuttavia ha come unica conseguenza l'applicazione delle disposizioni di detto regolamento correttamente interpretate e non implica quindi che si debba sempre effettuare una ripartizione in quote.

All'udienza del 17 ottobre 1967, la Commissione ha trattato delle sentenze 1-67 (Ciechelski) e 2-67 (De Moor), pronunziate il 5 luglio 1967, quando essa aveva già presentato le sue osservazioni scritte. Da dette due sentenze, come pure dalla 100-63 (Van der Veen) del 15 luglio 1964, essa desume che la ripartizione in quote delle prestazioni dovute dagli enti previdenziali di uno Stato membro è ammissibile in due soli casi: quando il diritto alla pensione non è acquisito in virtù dei soli periodi maturati a norma della legislazione applicata dall'ente debitore e si devono quindi prendere in considerazione, mediante il cumulo, anche i periodi maturati all'estero; in secondo luogo, quando il diritto alla pensione è acquisito, senza ricorrere al cumulo, in forza dei soli periodi maturati a norma della legislazione applicata dall'ente debitore, ma vi è coincidenza di periodi, cioè quando le prestazioni si riferiscono a periodi già utilizzati per calcolare la pensione corrisposta dall'ente competente di un altro Stato, e ciò allo scopo di evitare che, per lo stesso periodo, le prestazioni vengano corrisposte due volte.

Applicando detta giurisprudenza alla fattispecie, si dovrebbe tener presente, secondo la Commissione, che il diritto in Francia è stato acquistato cumulando i periodi belgi, ma che questa circostanza non è atta a giustificare la ripartizione in quote in un altro Stato, nel caso specifico in Belgio. Se ne dovrebbe concludere che la ripartizione in quote della pensione belga non era giustificata.

Sarebbe tuttavia opportuno ricordare che, sia nella fattispecie come in ogni altro caso in cui il calcolo delle pensioni è rigorosamente proporzionale alla durata dell'assicurazione, la ripartizione ed il calcolo diretto danno il medesimo risultato.

B — Sulla quinta questione

Il governo belga ritiene che la domanda di pensione del Couture miri necessariamente ad ottenere le prestazioni che, in uno Stato in cui egli ha maturato dei periodi d'assicurazione, sono soggette a riduzione ove vengano chieste anticipatamente.

L'Office national des pensions pour ouvriers si limita a dichiarare che, a suo parere, la questione va risolta in senso affermativo.

La Commissione delle Comunità europee osserva che la questione è già stata posta nella causa 9-67 (Colditz). D'accordo con l'avvocato generale Roemer a questo proposito, essa sostiene che l'articolo 30, 1, del regolamento n. 4 è una semplice disposizione di carattere procedurale mirante a semplificare le domande di pensione, a razionalizzare e ad accelerare la loro liquidazione, e che esso si applica quando le pensioni vengono liquidate simultaneamente, ma non ha affatto lo scopo di stabilire in quali casi la liquidazione simultanea debba avvenire automaticamente.

Conformemente alle conclusioni di cui sopra, ci si potrebbe chiedere se le stesse disposizioni dell'articolo 28, 1, e) ed f), non consentano un'interpretazione che implichi invece la liquidazione successiva delle prestazioni se questo è il desiderio dell'interessato; se la domanda espressa costituisce uno dei presupposti richiesti dalla legislazione belga, la liquidazione successiva di cui all'articolo 28, 1, g), sarebbe possibile se l'interessato non

l'ha presentata.

Dalla causa 9-67 si desumerebbe che il principio fondamentale è quello di evitare che gli assicurati perdano dei diritti a seguito dell'applicazione dei regolamenti; nella fattispecie, la liquidazione simultanea della pensione avrebbe come conseguenza, come nel caso Colditz, una siffatta perdita di diritti, poiché l'assicurato, raggiunta l'età stabilita per la pensione (65 anni), non percepirebbe interamente la pensione spettantegli in Belgio e tale perdita non sarebbe affatto compensata in Francia.

La liquidazione anticipata ridurrebbe i periodi maturati nel Belgio e di conseguenza tutti i periodi assicurativi, il che contrasterebbe con le disposizioni dell'articolo 51 del trattato C.E.E.

All'udienza del 17 ottobre 1967 la Commissione ha ricordato che il nocciolo della questione consiste nello stabilire se un ente previdenziale di uno Stato membro (nel nostro caso il Belgio) possa liquidare automaticamente la pensione di un lavoratore, senza esserne stato espressamente richiesto, semplicemente per il fatto che il lavoratore stesso ha chiesto in un altro Stato membro (nel nostro caso la Francia) la liquidazione della pensione cui egli ha diritto a norma della legislazione ivi vigente. La Commissione osserva che, nella sentenza Colditz del 5 luglio 1967, questa Corte ha affermato che « l'articolo 28 del regolamento n. 3, congiuntamente agli articoli 30-36 e 83 del regolamento n. 4, non implica la liquidazione simultanea, con riferimento alla stessa data, della pensione liquidabile in uno Stato membro senza applicare l'articolo 27 e di un'altra pensione non ancora liquidabile in un altro Stato membro ». Tale principio andrebbe generalizzato ed esteso alla fattispecie, nella quale la pensione in Francia è stata concessa grazie al cumulo di cui all'articolo 27.

Il fatto di aver chiesto la pensione in un paese in cui si deve tener conto dei periodi maturati in un altro paese non implicherebbe necessariamente che la domanda valga per il calcolo e la liquidazione della pensione in questo secondo paese, in cui il lavoratore, in caso di liquidazione simultanea, subirebbe un pregiudizio. In altri termini, il problema del diritto di effettuare la ripartizione in quote, qualora il cumulo sia stato necessario, andrebbe tenuto distinto dal problema della decorrenza della pensione nei vari paesi.

C — Sulla sesta questione

Il governo belga sostiene che la domanda di pensione del Couture ha necessariamente come oggetto delle prestazioni che, in uno Stato nel quale egli ha maturato periodi assicurativi, vengono corrisposte solo previa cessazione dell'attività lavorativa, mentre in un altro Stato tale condizione non sussiste.

L'Office national des pensions pour ouvriers ritiene che alla

questione si debba dare soluzione affermativa.

La Commissione delle Comunità europee osserva che il pro-

blema è già stato sollevato nella causa 2-67 (De Moor).

Se le prestazioni non vengono corrisposte perché l'interessato continua a svolgere un'attività lavorativa, non sono soddisfatte tutte le condizioni poste dalla legislazione belga e quindi l'articolo 28, n. 1, lettere e) ed f), autorizzerebbe la liquidazione della pensione in base ai soli periodi maturati a norma delle altre legislazioni. Ne conseguirebbe che la domanda di pensione in Francia non poteva riguardare la liquidazione della pensione belga, per la quale sarebbero mancati taluni presupposti.

All'udienza del 17 ottobre 1967, la Commissione ha ricordato che il problema della presa in considerazione dei periodi maturati sotto un regime previdenziale (ad esempio quello belga) che subordina la corresponsione delle prestazioni alla cessazione dell'attività lavorativa è già stato sollevato una prima volta nella causa 2-67 (De Moor) e poi ancora nella causa 22-67 (Goffart).

La Commissione è per una soluzione negativa della sesta questione per le stesse ragioni esposte a proposito della quinta questione. Se si ritiene infatti che la domanda di pensione presentata in un paese non vale anche per il secondo paese, la liqui-

dazione in quest'ultimo verrebbe automaticamente ritardata fino al momento in cui l'interessato ne fa domanda, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legislazione del secondo paese, quindi, nel caso specifico, avendo cessato di lavorare.

IN DIRITTO

Con sentenza 24 marzo 1967, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 21 aprile 1967, il Consiglio di Stato del Belgio ha chiesto, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., che siano interpretati gli articoli 28 del regolamento n. 3 del Consiglio dei ministri della C.E.E. e 30 del regolamento n. 4 dello

stesso Consiglio.

La prima questione contenuta nella domanda d'interpretazione tende a chiarire se gli articoli sopra citati attribuiscano, a determinate condizioni, al lavoratore migrante « la facoltà di scegliere tra il modo di calcolare previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3 e il modo di calcolare risultante dall'applicazione delle legislazioni a norma delle quali egli ha maturato i periodi di assicurazione ». Le questioni successive mirano sostanzialmente ad accertare se la domanda di pensione presentata in uno Stato membro implichi automaticamente, anche se ciò contrasta con la volontà e con gli interessi del lavoratore, domanda e liquidazione della pensione negli altri Stati membri.

La domanda d'interpretazione pare esser stata formulata dal Consiglio di Stato con riguardo all'ipotesi che il lavoratore migrante, il quale ha maturato periodi assicurativi in vari Stati membri, non debba ricorrere al cumulo in alcuno di detti Stati

per acquistare il diritto alle prestazioni.

La Corte ritiene tuttavia opportuno non perdere di vista l'ipotesi prospettata dalla Commissione nella sua memoria e secondo la quale il Couture, per acquistare il diritto alle prestazioni in Francia a norma dell'articolo 335 del Code de sécurité sociale francese, ha dovuto cumulare i periodi assicurativi fran-

cesi e belgi.

Né il regolamento n. 3, né il regolamento n. 4 contemplano un diritto di opzione nel senso della prima questione deferita dal Consiglio di Stato. Benché gli articoli 14 e 14 bis del regolamento n. 3 e gli articoli 12, 12 bis e 13 del regolamento n. 4 contemplino un diritto siffatto, l'opzione è consentita solo a determinati lavoratori migranti, quali quelli occupati presso uffici diplomatici o al servizio personale d'impiegati di tali uffici, nonché ai dipendenti ausiliari delle Comunità europee. Essa d'altronde riguarda solo la scelta tra la legislazione del luogo di lavoro e quella del paese d'origine.

L'applicazione del sistema introdotto dagli articoli 27 e

28 del regolamento n. 3 dipende quindi solo dalle condizioni e dalle circostanze oggettive in cui il lavoratore migrante si trova.

L'articolo 51 del trattato riguarda essenzialmente il caso in cui la legislazione di uno Stato membro non attribuisce, di per sé, all'interessato il diritto alle prestazioni, a causa della durata insufficiente dei periodi maturati sotto la legislazione stessa. Esso prevede, a favore del lavoratore che sia stato successivamente o alternatamente soggetto alla legislazione di più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati.

Da quanto precede si desume che gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 si applicano solo in casi ben determinati e non riguardano l'ipotesi di uno Stato in cui l'effetto voluto dall'articolo 51 del trattato può essere ottenuto in forza della sola legislazione nazionale. Quanto meno nell'ambito di quei sistemi previdenziali a periodi in cui la pensione di vecchiaia varia unicamente in funzione dei periodi maturati, detti articoli non si applicano al lavoratore migrante che, per acquistare il diritto alle prestazioni, non ha bisogno del cumulo in alcuno degli Stati membri in cui ha maturato dei periodi assicurativi.

Il fatto che un lavoratore migrante debba ricorrere al cumulo in uno Stato membro per acquistare il diritto alla pensione di vecchiaia da lui richiesta, non implica l'obbligo che la stessa pensione venga simultaneamente liquidata negli altri Stati membri. Non vi è infatti alcuna norma che prescriva la liquidazione simultanea delle pensioni.

In particolare, non si può considerare come tale l'articolo 30 del regolamento n. 4, il quale costituisce una semplice norma di procedura applicabile, per ragioni di semplificazione amministrativa, in caso di liquidazione simultanea, ma che non può imporre quest'ultima. Tale obbligo potrebbe inoltre privare l'interessato del diritto alla pensione spettantegli in uno Stato membro già prima della liquidazione di un'altra pensione in un altro Stato membro, oppure impedirgli di valersi del diritto, attribuitogli dalla legislazione di quest'ultimo Stato, di differire tale liquidazione.

Il disposto degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 non sancisce affatto la perdita dei diritti di opzione concessi dalle legislazioni nazionali. Esso infatti, mirando, in conformità agli scopi dell'articolo 51 del trattato, ad assicurare al lavoratore migrante i vantaggi corrispondenti ai vari periodi assicurativi maturati, non può, salvo espressa deroga conforme agli obiettivi del trattato, essere applicato in modo da privare il lavoratore dei vantaggi attribuitigli da una parte della legislazione di uno Stato membro.

Quindi, se la presentazione di una domanda di pensione in uno Stato membro può valere come domanda di pensione in altri Stati, l'interessato deve sempre essere posto in grado di deciderne con cognizione di causa. Risolvendo la quarta questione deferita dal Consiglio di Stato, la Corte rileva che il lavoratore, qualora decida di non presentare simultaneamente le varie domande di pensione, deve rispettare le forme ed i termini stabiliti dalla legislazione di ciascuno Stato interessato.

Sulle spese

Le spese esposte dal governo del Regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Per le parti nella causa di merito il presente procedimento rappresenta un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato del Belgio, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le deduzioni orali della Commissione delle Comunità europee,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie gli articoli 48-51 e 177,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della

C.E.E., in ispecie l'articolo 20,

visto il regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli articoli 14, 14 bis, 27 e 28,

visto il regolamento n. 4 del Consiglio della C.E.E. che determina le modalità d'applicazione ed integra le disposizioni del regolamento n. 3 suddetto, in ispecie gli articoli 12, 12 bis, 13, 30-36 e 83,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali deferitele, con sentenza 24 marzo 1967, dal Consiglio di Stato del Belgio, Sezione amministrativa,

dichiara:

1º L'applicazione ad un lavoratore migrante del combinato disposto degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 non dipende dalla volontà dell'interessato, ma dalla sua situazione oggettiva.

- 2º Quantomeno nell'ambito di quelli fra i sistemi fondati su periodi assicurativi in cui la pensione di vecchiaia varia unicamente in funzione dei periodi maturati, gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 non si applicano al lavoratore migrante che, per acquistare il diritto alle prestazioni, non ha bisogno del cumulo in alcuno degli Stati membri in cui ha maturato dei periodi assicurativi.
- 3º I regolamenti nn. 3 e 4, ed in particolare gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, in relazione agli articoli 30-36 e 83 del regolamento n. 4, non impongono la liquidazione simultanea, a decorrere dalla stessa data, della pensione di vecchiaia concessa in uno Stato membro grazie all'articolo 27 e di un'altra pensione di vecchiaia non ancora maturata in un altro Stato membro oppure maturata in un altro Stato membro la cui legislazione consenta di differirne la liquidazione a richiesta dell'interessato.
- 4º La presentazione della domanda di pensione all'ente previdenziale di uno Stato membro non implica rinuncia alle possibilità di scelta offerte ai lavoratori interessati dalle legislazioni degli altri Stati membri. Spetta alle autorità nazionali determinare il momento in cui la scelta va effettuata;

e statuisce:

Spetta al Consiglio di Stato del Belgio pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 12 dicembre 1967.

Lecourt

Donner

Trabucchi

Monaco

Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 dicembre 1967.

Il cancelliere

Il presidente

A. Van Houtte

R. Lecourt